

LINEE GUIDA IN MATERIA DI DONAZIONI DI BENI MOBILI:

Il contesto normativo di riferimento:

L'acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (*Delle donazioni*), del Libro secondo (*Delle successioni*) del Codice civile: l'art.782 (*Forma della donazione*), primo comma, al primo periodo, c.c. stabilisce che **“la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”**.

Per quanto concerne specificamente la donazione avente ad oggetto beni mobili, il primo comma del citato art.782 c.c., al secondo periodo, prevede che la donazione di cose mobili *“non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio”*.

Ne consegue che i privati o le società che intendano effettuare donazioni di beni mobili (attrezzature o altro materiale) all'Ateneo dovranno produrre un atto notarile che esprima una specifica volontà in tal senso: a sua volta, l'Università, dopo l'accettazione della donazione secondo le modalità previste dal proprio ordinamento interno, provvederà, a cura dell'Ufficiale rogante di Ateneo, alla redazione di un atto pubblico di accettazione da notificare al donante¹, con spese (bollatura, stesura dattilografica, fotocopie e tasse di registro) a carico del bilancio universitario. In alternativa, - e tale è la prassi amministrativa di fatto sviluppata -, la proposta del donante potrà essere effettuata con semplice nota scritta all'Università e, dopo la formale accettazione da parte di quest'ultima, si procederà alla stipula di un unico atto pubblico di donazione e di contestuale accettazione.

L'atto pubblico di donazione e di accettazione **non** riveste carattere di **obbligatorietà** nel caso in cui la **donazione rivesta carattere di modico valore**, ai sensi della disposizione di cui all'art.783 c.c..

Tale disposizione stabilisce, al primo comma, che *“la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”*; il comma successivo precisa che *“la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”*.

Le disposizioni statutarie e regolamentari interne ed i limiti di spesa fissati dall'Ateneo:

L'Università degli Studi di Pavia disciplina le donazioni all'art.51, primo comma, lett. b), dello Statuto dove è stabilito che *“nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'Università può in particolare effettuare acquisti ed alienazioni ed accettare donazioni di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa”*.

A sua volta, il comma 1 dell'art.59 (*Competenze del Consiglio di Amministrazione*) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, alle lett.d) e m), individua una competenza del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla *“accettazione di donazioni, eredità, legati di beni immobili, universalità di mobili e beni mobili registrati”* nonché alla *“accettazione di donazioni e legati di beni mobili per l'importo superiore a quello stabilito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione”*².

In attuazione di quanto previsto alla lett. m) del citato art.59, il Consiglio, con propria deliberazione del 26 maggio 2000, ha provveduto a fissare nell'**importo di € 10.000.000=** il limite

¹ Si precisa, infatti, che ai sensi dell'art.782, secondo comma, *“l'accettazione può essere fatta nell'atto pubblico o con atto pubblico posteriore, In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante”*.

² Dalle donazioni vanno tenuti distinti i contributi liberali, generalmente erogati a scopo di ricerca, la cui competenza spetta alla Area Finanza, Contabilità e controllo.

oltre il quale lo stesso è competente ad **autorizzare l'accettazione di donazioni e legati di beni mobili** disposti a favore dell'Università³.

Tale limite non è stato più rivisto ma semplicemente riconvertito a seguito dell'introduzione dell'euro: per qualsivoglia donazione avente ad oggetto beni mobili di importo superiore ad € 5.164,57 è pertanto sempre necessaria l'acquisizione di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione che ne autorizzi espressamente l'accettazione.

Si ritiene che il limite fissato a livello interno debba essere opportunamente rivisto in quanto troppo esiguo, specie se confrontato con i limiti individuati in materia dalle altre Università.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si fa presente che l'Università degli Studi di Milano, nel proprio Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità⁴, ha fissato un limite superiore ad € 50.000=, oltre il quale per l'accettazione della donazioni di beni mobili è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; il Politecnico di Milano, nel proprio regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità⁵, ha invece individuato, in materia, una competenza di carattere generale in capo al Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per le donazioni di modico valore la cui competenza appartiene all'organo di governo della struttura interessata ovvero al dirigente dell'unità organizzativa coinvolta.

Pertanto, nel caso di specie, il necessario e diretto coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione per l'accettazione di donazioni di cose mobili superiori ad € 5.164,57 va a determinare un inutile **"appesantimento" dell'azione amministrativa**, sotto i profili di **efficienza** e di **economicità**: ciò risulta, in particolar modo, evidente con riferimento alle donazioni di cose mobili disposte a favore delle strutture dipartimentali, dove la delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione, di fatto, va ad assumere il significato di mera ratifica della determinazione già assunta in tal senso dal Consiglio della struttura interessata.

La revisione dei limiti di spesa e la nuova disciplina per le donazioni di beni mobili:

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di dover riquantificare il limite oltre il quale si richiede l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per l'accettazione di donazioni relative a cose mobili che, nello specifico, dovrà risultare superiore a € 50.000=.

Ne consegue che tutte le **donazioni di beni mobili di importo superiore ad € 50.000=**, dovranno essere preventivamente **autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore** ai sensi della disposizione di cui all'art.783 c.c..

Al riguardo, si precisa che la modicità deve essere rapportata alle condizioni economiche del donante; tale situazione dovrà essere specificamente certificata dal donante: è pertanto necessario un atto scritto del donante nel quale lo stesso attesti che la donazione riveste modico valore rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale.

In presenza di tale dichiarazione, anche nel caso in cui il valore della donazione risulti superiore ad € 50.000=, si potrà prescindere dalla delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

In tali casi, l'accettazione della donazione potrà essere disposta dall'organo di governo della struttura interessata (il Consiglio di Dipartimento per le strutture dipartimentali o il Comitato tecnico-scientifico per i Centri universitari), dal Direttore Amministrativo per le donazioni di cose mobili disposte a favore dell'Amministrazione Centrale o dal dirigente dell'unità organizzativa eventualmente interessata e la donazione s'intenderà perfezionata con la "tradizione" (vale di dire, con la materiale consegna) delle cose mobili.

³ Tale decisione è stata trasmessa a tutte le strutture universitarie con comunicazione prot.15766 del 9 giugno 2000.

⁴ Si richiama, in tal senso, l'art.64 (*Accettazione di donazioni, lasciti, eredità, legati*) del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano.

⁵ Si richiama, in tal senso, l'art.53 (*Alienazioni, permuta e locazioni di beni immobili e mobili, donazioni e comodati*), comma 4, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano.

Ferma restando la **competenza del Consiglio di Amministrazione per l'accettazione di donazioni, eredità e legati aventi ad oggetto beni immobili⁶, universalità di mobili⁷ ovvero beni mobili registrati⁸**, l'iter relativo all'approvazione dell'accettazione di donazioni di beni mobili può pertanto essere sinteticamente riassunto come segue:

- proposta del donante, nella quale dovrà essere espressamente fornita ogni opportuna indicazione relativa al valore ed al contenuto dei beni oggetto della donazione: nel caso in cui la donazione rivesta carattere di "modico valore", secondo quanto sopra specificato, la proposta del donante dovrà contenere un'esplicita menzione in tal senso;
- nel caso di donazione disposta a favore di una specifica struttura universitaria (a titolo esemplificativo, un Dipartimento), la proposta di donazione potrà essere indirizzata direttamente alla struttura individuata come ricevente del bene e diverrà parte integrante della deliberazione di accettazione da parte della struttura stessa;
- nel caso in cui la donazione abbia ad oggetto apparecchiature scientifiche, nella delibera di accettazione da parte della struttura interessata, si dovrà specificamente attestare la conformità delle stesse alle norme di sicurezza attualmente vigenti⁹;

Si potranno, poi, distinguere le sotto indicate fattispecie:

- a) *il valore del bene oggetto della donazione è di importo superiore ad € 50.000=.*;
- b) *il valore del bene oggetto della donazione è di importo superiore ad € 50.000=.; ma la donazione riveste carattere di modico valore rispetto alla capacità economica del donante;*
- c) *il valore del bene oggetto della donazione è di importo pari ovvero inferiore ad € 50.000=.*

A) il valore del bene oggetto della donazione è di importo superiore ad € 50.000=.

In tale caso, è richiesto l'espletamento dei sotto indicati adempimenti:

- deliberazione di accettazione della struttura universitaria interessata, completa dei dati sopra specificati;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta dalla Divisione Programmazione e gestione acquisti di beni e servizi;
- stipula di atto pubblico per il perfezionamento della donazione, a cura dell'Ufficiale rogante;

B) il valore del bene oggetto della donazione è di importo superiore ad € 50.000=.; ma la donazione riveste carattere di modico valore rispetto alla capacità economica del donante: in tale caso, l'accettazione della donazione è disposta attraverso una deliberazione della struttura ricevente il bene oggetto della donazione o con provvedimento del Direttore Amministrativo per le donazioni di cose mobili disposte a favore dell'Amministrazione Centrale o dal dirigente dell'unità organizzativa eventualmente interessata. Per il perfezionamento della donazione non è richiesto l'atto pubblico ma è sufficiente la "tradizione" (la materiale consegna) dei beni.

C) il valore del bene oggetto della donazione è di importo pari ovvero inferiore ad € 50.000=.: in tale caso l'accettazione della donazione è disposta attraverso una deliberazione della struttura ricevente il bene oggetto della donazione o con provvedimento del Direttore Amministrativo per le donazioni di cose mobili disposte a favore dell'Amministrazione Centrale o dal dirigente dell'unità

⁶ Ai sensi dell'art.812 (*Distinzione dei beni*) c.c. "sono beni immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unita al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono beni mobili tutti gli altri beni".

⁷ Ai sensi dell'art.816 (*Universalità di mobili*) c.c. "è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno destinazione unitaria, Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici".

⁸ L'art.815 (*Beni mobili iscritti in pubblici registri*) c.c. stabilisce che "i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili".

⁹ Si richiama quanto specificato nella circolare prot. n.23818 del 9 ottobre 2000 della Divisione Igiene e Sicurezza.

organizzativa eventualmente interessata. Per il perfezionamento della donazione non è richiesto l'atto pubblico ma la materiale consegna dei beni.

In ogni caso, **anche con riferimento alle fattispecie di cui alle lettere b) e c)**, si precisa che **l'atto pubblico** di accettazione è sempre **dovuto, a prescindere dal valore dei beni oggetto della donazione (e, pertanto, anche nel caso di donazioni di modico valore)** in presenza delle sotto indicate ipotesi:

- *la proposta del donante è stata effettuata attraverso la redazione di un atto notarile;*
- *il donante ha espressamente richiesto la stipula di atto pubblico per effettuare la donazione*